

**SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE**

**SEZIONE IV**

**20/04/2016, N. 16161**

**(Udienza del 09/12/2015)**

**Il D. Lgs. n. 209 del 2003 regola una materia speciale rispetto a quella disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto gestore, che agisca in forma imprenditoriale, deve attenersi ad una serie di prescrizioni specifiche che, come indicato nell'art. 2, mirano a salvaguardare l'ambiente e nello stesso tempo consentono il riutilizzo ottimale dei veicoli.**

**SENTENZA**

....

**RITENUTO IN FATTO**

**LCT** ricorre, personalmente, per la cassazione della sentenza emessa in data 09/01/2015 dalla Corte di Appello di Lecce, che ha confermato quella resa in data 1/2/2013 dal Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Fasano, con la quale all'esito di giudizio abbreviato il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 256, c. 2, D. Lgs. n. 152/2006, perché, quale amministratore unico della società "..... s.r.l.", all'interno di un'area di mq. 2.500 destinata ad attività di autodemolizione, effettuava un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da veicoli fuori uso non ancora bonificati e del reato di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 209/2003, in combinato disposto all'art. 6, c.2, dello stesso decreto, perché nello svolgimento dell'attività di gestione dei veicoli fuori uso, violava le prescrizioni e gli obblighi relativi al trattamento di tali

veicoli, omettendo di svolgere le operazioni di demolizione per la messa in sicurezza dei predetti veicoli (fatti accertati in Fasano l'1/2/2011).

All'imputato, con la continuazione e la diminuzione del rito, è stata irrogata la pena mesi dieci di arresto e di euro 12.000,00 di ammenda.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o erronea applicazione dell'art. 256, c. 2, D. Lgs. n. 152/2006, per essere la Corte territoriale incorsa in errore, quantomeno per il deposito preliminare, consentito all'autodemolitore nell'ambito dell'attività autorizzata di smaltimento dei rifiuti speciali (punto D15, allegato B, parte IV, del Codice dell'Ambiente) senza alcun limite temporale. Si evidenzia che l'art. 6, c. 2, D. Lgs. n. 152/2006 prescrive che le operazioni di messa in sicurezza siano espletate al più presto e che in caso di violazione di detta prescrizione si incorre nella sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. citato e non già in quella prevista per il deposito incontrollato dei rifiuti.

Con il secondo motivo di doglianza, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, c. 2, D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'indicata disposizione senza considerare che l'autodemolitore non può avviare le operazioni di messa in sicurezza prima che sia stata disposta la cancellazione del veicolo dal P.R.A. e che il deposito temporaneo può durare due mesi, per cui non v'è ragione per ritenere che anche il deposito preliminare di rifiuti speciali non possa essere mantenuto per analogo periodo. Il ricorrente evidenzia che comunque la massa di veicoli fuori uso depositati e non ancora messi in sicurezza erano stati stoccati appena una settimana prima dell'accertamento svolto dalla polizia giudiziaria.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché diretto a conseguire una diversa valutazione dei fatti posti a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato, senza tuttavia individuare vizi specifici della motivazione che ne intacchino la intrinseca coerenza strutturale e logicità, essendo le censure ripetitive delle medesime ragioni già esaminate e respinte dal giudice di appello.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, non massimata, Sez. 5, n.

28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Rv. 221693). Mediante il ricorso per cassazione, infatti, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali e tali da imporre una diversa conclusione del processo.

Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze relative alla persuasività, all'inadeguatezza, alla mancanza di rigore o di puntualità, alla stessa illogicità - quando non manifesta - della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). La sentenza impugnata ha ritenuto provata la realizzazione da parte dell'imputato di un deposito incontrollato ed indiscriminato di rifiuti di vario tipo derivanti dall'attività di autodemolizione, al momento dell'accertamento svolto dalla polizia giudiziaria, rinvenuti sparsi su tutta l'area di pertinenza della società "... S.r.l.", in ragione dell'accertato prolungato accumulo dei rifiuti medesimi, in parte qualificabili come rifiuti speciali (parti meccaniche, liquide e batterie), ed ha escluso l'ipotesi di deposito preliminare alle operazioni di smaltimento (punto D15 Allegato B, D.Lgs. n. 152/2006), sottolineando la definitività dell'accumulo realizzato al di fuori di ogni controllo da parte dell'amministratore della società, senza l'adozione di alcuna cautela né per gli addetti, né per gli avventori.

Questione rilevante in punto di diritto è quella dei rapporti tra l'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 e l'art. 13 D. L.gs. n. 209 del 2003.

Il D. L.gs. n. 209 del 2003 regolamenta una materia speciale rispetto a quella disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto gestore, che agisca in forma imprenditoriale, deve attenersi ad una serie di prescrizioni specifiche che, come indicato nell'art. 2, mirano a salvaguardare l'ambiente e nello stesso tempo consentono il riutilizzo ottimale dei veicoli. Nella specie, la prima imputazione si riferisce ai rifiuti prodotti dalla gestione dei veicoli, che sono un posterius rispetto a tale gestione (indistinti ammassamenti di carcasse e di parti di veicoli fuori uso).

La seconda imputazione si riferisce, invece, all'inosservanza di una prescrizione specifica imposta dalla legge all'autodemolitore e la sentenza impugnata ha motivatamente respinto sul punto le eccezioni svolte dall'imputato, che vengono reiterate in ricorso con argomentazioni in fatto.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale è rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del

procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2015.

**ARTICOLI CITATI NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 20/04/2016, N. 16161**

**Decreto legislativo 24/06/2003, n. 209 - Art. 6 - Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso**

1. Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.

2. Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;

b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

**3.** Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.

**4.** Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformità dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.

**5.** L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta l'anno, accerta:

a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;

b) la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché alle norme tecniche previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.

**6.** Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.

**7.** Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.

**8.** In conformità al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente

articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni.

**8-bis.** Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto – presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato – destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni.

### **Decreto legislativo 24/06/2003, n. 209 - Art. 13 – Sanzioni**

**1.** Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

**2.** Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

**3.** In caso di mancata consegna del certificato o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.

**4.** Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

**5.** Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

**6.** In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

**7.** Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.

**8.** Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

**Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 - Articolo 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

**1.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

**2.** Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

**3.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

**4.** Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

**5.** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

**6.** Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

**7.** Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

**8.** I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

**9.** Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.